

fini dell'ILOR, l'art. 40 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 agli Istituti Aut. Case Popolari sui fitti degli immobili locati o da locare alle classi meno abbienti, risolta in modo contrastante dalle Commissioni Tributarie di I e II grado è stata decisa diverse volte nel senso dell'applicabilità del citato art. 40 dalla XXII Sezione di questa Commissione Centrale (ved. per tutte dec. n. 12334 del 9 ottobre 1978). Soluzione che è pienamente condivisa.

Va preliminarmente osservato che devono essere tenute presenti alcune norme che disciplinano l'imposta locale sui redditi: presupposto di tale imposta (1° comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599) è il possesso di redditi in denaro o in natura continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; soggetti passivi sono le persona fisiche, le società per ogni tipo e gli enti pubblici e privati (art. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599); la base imponibile (3° comma, art. 4 di quest'ultimo D.P.R.) nei riguardi dei soggetti indi-

---

preliminarmente tentare di interpretarla in conformità al dettato della legge delega; e tale interpretazione riesce agevole una volta che si rifletta che tra le norme applicabili alle società di capitali ed enti equiparati in virtù dell'art. 5, 1° comma D.P.R. n. 598 (si sottolinea: 1° comma), quale norma relativa al reddito di impresa, vi è l'art. 52, 2° comma D.P.R. n. 597 con la sua distinzione tra beni strumentali, non originanti redditi da determinare autonomamente, e beni non strumentali, produttivi di reddito di impresa da determinare catastalmente. Coerentemente, del resto, il 4° comma dell'art. 5 D.P.R. n. 598 si preoccupa di coordinare la norma segnalata con l'eventualità che il periodo d'imposta del soggetto IRPEG sia diverso dall'annuale: tale 4° comma dell'art. 5, singolarmente ignorato nei discorsi che sul nostro tema si sono intrecciati, appare decisivo argomento a sostegno della bontà della presente ricostruzione (21).

In definitiva, quindi, anche per le società di capitali (ed enti equiparati) è decisiva la strumentalità dell'immobile da esse posseduto per la determinazione del reddito di quello in base alle risultanze del conto economico; l'immobile non strumentale produrrà invece un reddito da determinarsi catastalmente ancorché, in virtù dell'art. 40 D.P.R. n. 597, seconda parte (richiamato dall'art. 5, 2° comma D.P.R. n. 598) e dell'art. 52, 2° comma, seconda parte, D.P.R. n. 597, concorra a formare il reddito d'impresa.

E veniamo infine alle norme che si occupano del nostro tema con riguardo all'ILOR; volutamente non si è accennato prima ad esse perché la conferma della opinione qui sostenuta attraverso il riferimento a disposizioni disciplinanti altre imposte se può avere un certo valore in omaggio ad un principio di coerenza del sistema non ha mai effetto decisivo. Comunque sono talmente chiare le norme ILOR che si passeranno

---

(21) Appare a questo punto addirittura superfluo ribadire che l'opinione che qui si critica considera inapplicabile alle società l'art. 52, 2° comma (conf. per tutti CICOGNANI, *op. cit.*, 11).